CAMERA DEI DEPUTATI N. 2471

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO, FRANZ

Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari

Presentata l'11 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina della concessione di fondo rustico è tanto importante, per la nostra agricoltura, quanto, purtroppo, ricorrentemente oggetto di interventi legislativi maldestri e dannosi.

Tutta la legislazione vincolistica in materia di « patti agrari » aveva provocato in passato la assoluta stasi nel mercato dell'utilizzo della proprietà agraria. Non essendovi infatti alcuna certezza del diritto in ordine alla scadenza del contratto ed al suo contenuto economico, i proprietari erano assolutamente disincentivati ad accedere a qualsivoglia tipo di concessione di fondo rustico.

In tale scenario, il legislatore è intervenuto attraverso la legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, che estingue progressivamente i vecchi contratti associativi in agricoltura e detta norme precise circa la cessazione dei contratti di fittanza agraria. Infine, pur fortemente limitando l'autonomia negoziale delle parti in ordine alla determinazione degli elementi più importanti del contratto, quali appunto la durata e il canone, attraverso lo strumento di cui all'articolo 45 della legge n. 203 del 1982, i patti in deroga, realizzati attraverso l'assistenza alle parti delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, si consente un controllato esercizio di tale autonomia.

La successiva legge 14 febbraio 1990, n. 29, si è mossa nella stessa ottica, limitandosi a disciplinare il vuoto normativo venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 7 maggio 1984 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 (relativo alla con-

versione dei contratti associativi in affitto) della citata legge n. 203 del 1982.

Le leggi in parola hanno determinato l'estinzione di un grande numero di rapporti agrari reiteratisi negli anni per effetto della legislazione vincolistica, che nella maggior parte dei casi avevano da tempo esaurito ogni valenza o funzione economica, continuando a sussistere, spesso, soltanto al fine dell'ottenimento di prestazioni previdenziali indebite.

La struttura dell'azienda agraria nel nostro Paese è tra le più inefficienti d'Europa.

Tale situazione si è venuta a determinare per una concomitante serie di cause: la assenza di qualsivoglia norma atta a favorire l'accorpamento della proprietà; la disciplina della prelazione agraria scollegata da qualsivoglia garanzia in ordine alle dimensioni aziendali minime per consentire l'efficienza dell'impresa; ed infine l'effetto disastroso che la legislazione vincolistica ha prodotto congelando la circolazione dell'utilizzo dell'azienda agraria.

Purtroppo è dato ancor oggi assistere ad antistorici ricorrenti tentativi di reintrodurre la legislazione vincolistica in tale materia.

In particolare, ci si riferisce alla proposta di legge n. 430 del 9 maggio 1996, primo firmatario Ferrari. Essa propone una sostanziale reintroduzione della legislazione vincolistica ormai espunta dall'ordinamento, attraverso lo strumento dell'obbligo a contrarre « patti in deroga » allo scadere dei contratti d'affitto. Ciò dovrebbe avvenire in quanto:

a) la riduzione dei redditi agricoli non avrebbe consentito agli imprenditori di attuare i programmati piani di ammortamento dei « sacrifici » affrontati;

b) il mercato degli affitti sarebbe bloccato a causa dei consistenti contributi pubblici per il ritiro delle terre dalla coltivazione;

c) i proprietari otterrebbero canoni elevati per contratti di brevissima durata ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 203 del 1982.

Tutte tali premesse risultano essere false e contraddittorie. È infatti appena il caso di considerare che, ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 203 del 1982 i conduttori di fondi che abbiano eseguito miglioramenti hanno non solo la possibilità di essere indennizzati, ma anche, a garanzia di tale indennizzo, il diritto di ritenere i fondi sino al soddisfo. Viceversa, se fosse l'autonomia negoziale a regolare il canone d'affitto, è evidente che un basso reddito atteso per la coltivazione dei fondi produrrebbe come effetto una diminuzione del canone.

Non risponde al vero la considerazione che, al momento attuale, il ritiro delle terre dalla coltivazione congeli il mercato degli affitti. Il *set aside* è infatti cessato al 31 dicembre 1995, e dunque ben prima della cessazione dei contratti di affittanza agraria, che avverrà il prossimo 11 novembre 1997.

Infine la dedotta circostanza che i proprietari concluderebbero contratti in deroga a fitti altissimi e di breve durata, oltreché tutta da dimostrare comprova che la legislazione vincolistica proposta è inutile e dannosa.

Se infatti sul territorio le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative avessero approvato contratti con canoni elevati e per breve durata, significherebbe che lo schema imposto dalla legge, secondo il quale le parti possono solo voler concludere un contratto senza poterne determinare in alcun modo il contenuto è falso, inapplicato ed avulso dalla realtà.

Diversa considerazione merita invece la proposta di legge n. 365 ad iniziativa del deputato Pecoraro Scanio, in quanto, almeno nelle intenzioni, si propone la tutela del territorio soprattutto della agricoltura collinare o montana, anche se della dichiarata intenzione di tutela non v'è, a nostro avviso, poi traccia nell'articolato proposto.

La legge n. 203 del 1982 ha assicurato una fase di passaggio tra il regime vincolistico e quello della autonomia negoziale per così dire controllata. Occorre ormai modificare la nostra legislazione uniformandola con le discipline vigenti negli altri paesi europei (Francia, Germania, eccetera).

La legge deve inoltre favorire un accorpamento delle unità poderali, che consenta alle imprese di recuperare competitività sul mercato. Ne consegue la necessità di prevedere una più ampia autonomia negoziale ove il contratto di concessione realizzi l'interesse pubblico ad avere imprese agricole efficientemente dimensionate e con garanzia di stabilità.

Rendere obbligatoria la connessione tra unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 203 del 1982 ed esistenza stessa del contratto agrario, oltreché favorire l'accorpamento delle unità poderali, eliminerà il fenomeno, riscontratosi in alcune zone del nostro Paese di affittanze tanto ridotte da risultare simboliche, a fronte del collocamento di migliaia di giornate fittizie operato da compiacenti faccendieri a scopo di lucro.

Del pari, la introduzione anche in agricoltura dello strumento della associazione in partecipazione, già previsto dal codice civile, pure in funzione di una unità produttiva sufficiente, dovrebbe eliminare il fenomeno delle cosiddette « piccole colonie », favorendo, assieme all'accorpamento, quelle società tra concedenti e concessionari che, pur previste ai sensi della legge n. 203 del 1982, non sono mai state attuate.

In tal senso è prevista l'abrogazione dell'articolo 36, terzo comma, della legge 203 del 1982, in quanto norma non più necessaria nel caso in cui i contratti associativi siano riferiti ad unità produttive efficientemente dimensionate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, nonché il terzo comma dell'articolo 5 e il terzo comma dell'articolo 36 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sono abrogati.

ART. 2.

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole « ai fini della presente legge, anche », sono inserite le seguenti: « gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonché ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 31 della legge 3 maggio 1982 n. 203 è sostituito dal seguente:

« È nullo qualsiasi contratto di affitto di fondo rustico che riguardi superfici inferiori a quelle dell'unità produttiva idonea, così come determinata dal presente articolo ».

ART. 4.

1. È consentita l'associazione tra imprese in agricoltura secondo le norme di cui all'articolo 2549 del codice civile.

ART. 5.

1. Nelle zone montane e collinari, le regioni possono prevedere, per parti di territorio specificamente determinate, un proprio concorso nel pagamento del canone determinato liberamente dalle parti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2471
Lire 500